



La Legge di Bilancio 2023

Dott. Giovanni Cruciani

Componente Centro Studi Nazionale ANCL

23/01/2023

La Legge di Bilancio 2023

Modifiche al reddito di cittadinanza (313-318)

Regime forfettario p. iva sino a 85.000 euro

Flat tax

Definizione agevolata somme a seguito controllo automatico dichiarazioni (153-160)

Regolarizzazione irregolarità formali (166-169)

Ravvedimento speciale violazioni tributarie (174-178)

Stralcio carichi tributari AdR fino a 1000 euro (222)

Limiti al pagamento in contanti e Pos

REDDITO DI CITTADINANZA

***ART. 1, COMMA 255, LEGGE N.
145/2018 D.L. N. 4/2019***

Con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019) veniva introdotto il “**reddito di cittadinanza**”.

La misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all’esclusione sociale prevedeva l’erogazione di un reddito minimo temporaneo, l’assistenza necessaria per favorire la ricerca di un’occupazione stabile ed alcuni incentivi per le aziende che ne assumono i beneficiari.

REDDITO DI CITTADINANZA

Era pensata per un **sostegno per famiglie in difficoltà** che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.

Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta Rdc”.

PENSIONE DI CITTADINANZA

Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni.

Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane.

In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d'ufficio.

BENEFICIARI

Il reddito di cittadinanza, **compatibile con il godimento della NASpI** e degli altri strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, **viene riconosciuto** ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione, dei **seguenti requisiti**:

- **cittadinanza, residenza e soggiorno;**

- il richiedente deve essere in possesso della **cittadinanza italiana** o di un Paese facente parte dell'Unione Europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- **residente in Italia da almeno 10 anni**, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

In riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

- un valore ISEE inferiore a **9.360 euro**;
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini ISEE) non superiore a **30.000 euro**, con esclusione della casa di abitazione;
- un valore del patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE) non superiore a **6.000 euro**, ai quali devono essere aggiunti 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 euro), 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e 5.000 euro per ogni componente disabile presente nel nucleo;
- un valore del reddito familiare (moltiplicato per il parametro di equivalenza) inferiore a **6.000 euro annui**, incrementati a 7.560 annui in caso di richiesta della pensione di cittadinanza ed a 9.360 euro annui nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un'abitazione in locazione;

Parametri di equivalenza

PRIMO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE	1
OGNI ULTERIORE COMPONENTE MAGGIORENNE	+ 0,4
OGNI ULTERIORE COMPONENTE MINORENNE	+ 0,2
PARAMETRO MASSIMO	2,1

IMPORTO

Il **reddito di cittadinanza** si compone di **due elementi**, entrambi **esenti dall'IRPEF**:

- una componente ad integrazione del reddito familiare, **fino ad un massimo di 6.000 euro annui** moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza;
- una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo dichiarato ai fini ISEE, **fino ad un massimo di 3.360 euro annui**.

Nel caso della pensione di cittadinanza, i due importi precedenti sono rimodulati, rispettivamente, in 7.560 euro e 1.800 annui.

VARIAZIONE DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Prima della legge di bilancio 2023

Riguardo la variazione della condizione occupazionale, si rende necessaria una distinzione:

- **in caso di lavoro dipendente**, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non viene inserito nell'ISEE per l'intera annualità;

Prima della legge di bilancio 2023

- **in caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo**, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno.

A titolo di incentivo, il beneficiario può fruire del reddito di cittadinanza per le due mensilità successive a quella di variazione.

Prima della legge di bilancio 2023

In ogni caso, **le variazioni della condizione occupazionale devono essere comunicate all'INPS entro 30 giorni, pena la decadenza dal beneficio.**

Ai beneficiari del reddito di cittadinanza **che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, viene corrisposto in un'unica soluzione un importo pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza percepito (nel limite di 780 euro mensili).**

Prima della legge di bilancio 2023

SONO ESONERATI DAGLI OBBLIGHI

- i beneficiari della pensione di cittadinanza;
- i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o di età pari o superiore a 65 anni;
- i componenti con disabilità;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti con disabilità grave o non autosufficienza.

Il richiedente ed i componenti del nucleo familiare non esonerati dagli obblighi, sono tenuti, entro 30 giorni, a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sulla prevista piattaforma digitale, anche tramite gli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego.

Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, **viene convocato dai centri per l'impiego** nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- assenza di occupazione da non più di due anni;
- età inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASpi, ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego.

Il beneficiario stipula presso i centri per l'impiego (o presso i soggetti accreditati, dove previsto da leggi regionali), il cosiddetto patto per il lavoro ed è tenuto a:

- collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze;
- accettare gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto;
- registrarsi sull'apposita piattaforma e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;

- svolgere ricerca attiva del lavoro seguendo il diario delle attività da svolgere settimanalmente;
- accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale;
- sostenere colloqui psicoattitudinali e prove di selezione finalizzate all'assunzione in attinenza alle competenze certificate;
- accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta congrua).

Prima della legge di bilancio 2023

DEFINIZIONE DI OFFERTA CONGRUA

La congruità dell'offerta di lavoro viene definita tenendo conto della durata di fruizione del reddito di cittadinanza e del numero di offerte rifiutate.

In particolare, si definisce **congrua** un'offerta che abbia le seguenti **caratteristiche**:

- **nei primi dodici mesi** di fruizione del beneficio, si ritiene congrua un'offerta entro **cento chilometri** di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in **cento minuti** con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro **duecentocinquanta chilometri** di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero **ovunque** collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

Prima della legge di bilancio 2023

- **decorsi dodici mesi** di fruizione del reddito di cittadinanza, si ritiene congrua un'offerta entro **duecentocinquanta chilometri** di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero **ovunque** collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- **in caso di rinnovo del beneficio**, si ritiene congrua un'offerta **ovunque** collocata nel territorio italiano, anche quando si tratti di prima offerta.

CHE TIPI DI SANZIONI SONO PREVISTE E IN QUALI CASI SI APPLICANO?

- Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano **la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata** del Rdc e della Pdc, con anche l'obbligo di restituire tutto l'importo percepito.
- Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute;
- È punito con la **reclusione da 1 a 3 anni**, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione;

IN QUALI CASI SI VERIFICA LA DECADENZA DAL REDDITO DI CITTADINANZA?

La decadenza del beneficio è prevista, tra l'altro, nel caso in cui:

- manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l'inclusione sociale
- il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
- non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
- non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU

Prima della legge di bilancio 2023

In caso di **mancata presentazione**, senza giustificato motivo, alle convocazioni dei centri per l'impiego e dei servizi competenti dei comuni, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, sono previste le seguenti sanzioni:

- **decurtazione di una mensilità** in caso di prima mancata presentazione;
- **decurtazione di due mensilità** alla seconda mancata presentazione;
- **decadenza dalla prestazione**, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- **decurtazione di due mensilità** in caso di prima mancata presentazione;
- **decadenza dalla prestazione** in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di **mancato rispetto degli impegni** previsti nel patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni, ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, sono previste le seguenti sanzioni:

- **decurtazione di due mensilità** dopo il primo richiamo;
- **decurtazione di tre mensilità** dopo il secondo richiamo;
- **decurtazione di sei mensilità** dopo il terzo richiamo;
- **decadenza dal beneficio** in caso di ulteriore richiamo.

A seguito dei casi sopra esposti, una nuova richiesta di reddito di cittadinanza potrà essere inoltrata dal precedente richiedente o da altro componente il nucleo familiare dopo che siano trascorsi **diciotto mesi** dalla data del provvedimento di revoca o decadenza (ridotti a sei mesi se il nucleo familiare comprende minorenni o disabili).

Per quanto riguarda i funzionari coinvolti nel processo di erogazione e controllo, la mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile.

Vediamo ora le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023

Reddito di cittadinanza (art. 1 commi 313 – 318).

La Legge di Bilancio 2023 interviene in maniera drastica sull'istituto del Reddito di cittadinanza, **in modo particolare sul concetto degli "occupabili"**.

Reddito di cittadinanza 2023

Durata Innanzitutto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la misura Rdc è riconosciuta nel **limite massimo di 7 mesi** e non più di 18 mensilità, esclusi i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità di cui al Dpcm n. 159/2013, minorenni o persone con almeno 60 anni di età.

Per i così detti **occupabili**, inoltre, il comma 315 della legge di Bilancio, prevede, dal 1° gennaio 2023, **l'obbligo di frequentare un corso** di formazione o riqualificazione professionale della durata di sei mesi.

Reddito di cittadinanza 2023

La **mancata frequenza del corso** di formazione e/o di riqualificazione professionale comporterà la **decadenza** dal beneficio del reddito di cittadinanza RdC.

Per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1 comma 622 della Legge 296/2006, l'erogazione del beneficio è subordinata alla iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012.

Reddito di cittadinanza 2023

Inoltre **al fine di incentivare ad accettare il lavoro** e venire incontro alle esigenze delle aziende stagionali, il comma 317 punto 3, della Legge di Bilancio dispone che **nel caso di accettazione di un lavoro stagionale o intermittente, il reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.**

Una esenzione fiscale fino a 3 mila euro lordi.

Reddito di cittadinanza 2023

Infine, è stato specificato che la **decadenza** dal RdC scatti **già al rifiuto della prima offerta di lavoro**.

La riforma dispone l'**abrogazione** della misura Reddito di cittadinanza a decorrere **dal 1° gennaio 2024**, quando sarà attuata la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che andranno a sostituire il RdC.

Reddito di cittadinanza 2023

La nuova agevolazione per le imprese

Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 marzo 2019, n. 26, **ai datori di lavoro privati che assumono** lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 **è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.**

**Esonero percettori di reddito di
cittadinanza (art. 1 comma 294-295-296)**

L'esonero, inoltre, è riconosciuto **anche per le trasformazioni** dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'esonero **non si applica** ai rapporti di lavoro domestico.

In caso di licenziamento del lavoratore agevolato è prevista la restituzione dell'esonero.

L'esonero in questione è alternativo all'esonero di cui all'art. 8 del DL 4/2019 convertito nella Legge 26/2019.

**Esonero percettori di reddito di
cittadinanza (art. 1 comma 294-295-296)**

Regime forfettario e flat tax

- **Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro**
- **Centro Studi Nazionale ANCL**

Normativa precedente

**Il regime forfetario e la
sostituzione di imposta
Art. 1, Commi 9/11, Legge n.
145/2018**

Le nuove regole 2023

**Il regime forfetario
introdotto dalla legge di
bilancio 2023;
Legge 197 del 29 dicembre
2022, Comma 54**

Il regime forfetario

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 commi 9/11 aveva modificato la **disciplina relativa al regime forfetario** prevista all'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi 54/89.

In particolare, il nuovo comma 54 prevedeva che i **contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, a partire dal 1° gennaio 2019, **possono accedere al regime forfettario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.**

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio con il comma 54 innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste

Il regime forfetario

Diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, **non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l'aver sostenuto spese** per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori.

I costi deducibili sono fino a 20.000 euro così come previsto dalla legge di bilancio 2020.

Il regime forfetario

Il legislatore ha inteso quindi specificare che il **contribuente forfettario, che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d'acconto** in luogo di altri in quanto non assume la veste di sostituto d'imposta per espressa previsione normativa.

Occorre rilevare che, secondo alcune interpretazioni, la locuzione usata dal legislatore «Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte....» non escluderebbe a priori la possibilità, comunque, di effettuare la sostituzione d'imposta.

Quindi non vi sarebbe un obbligo, bensì una facoltà di operare quale sostituto d'imposta.

Pertanto, le eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, dovranno indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali.

**Approfondimento
Fondazione studi 8/2/2019**

Ma scendiamo nei particolari: cosa succede dall'anno 2023:

Con la legge di bilancio 2023, intanto per il periodo di imposta 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, **potranno applicare in via opzionale**, in sede di dichiarazione dei redditi 2024 (in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del Tuir), **un'imposta del 15%** sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, **sull'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo** del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

Flat tax incrementale

La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta sulla disciplina del **Regime Forfettario** di determinazione del reddito, innalzando la soglia massima di ricavi (da 65.000 a 85.000) e la modalità di fuoriuscita dal regime.

La scelta se aderire o meno al regime di flat tax (rispetto al regime fiscale ordinario) **è legata a diversi fattori:**

- Tassazione IRPEF personale, con i nuovi scaglioni in vigore dal 2022;
- Eventuali detrazioni IRPEF personali (non spettanti in caso di regime forfettario), anche considerando le modifiche delle detrazioni per familiari a carico a seguito dell'introduzione dell'assegno unico;
- L'incidenza dei costi della propria attività, in presenza di costi elevati il regime di flat tax diventa meno vantaggioso;
- L'incidenza del carico contributivo personale.

Regime forfettario

Per la gestione fiscale del regime forfettario prima di tutto occorre la verifica dei requisiti di accesso

La Verifica dei requisiti di accesso:

determinare il coefficiente di redditività in relazione alla tipologia di attività svolta secondo la classificazione ATECO

Flat Tax e regime forfettario

Il regime forfettario è l'unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia: garantisce un'aliquota del 15% sull'imponibile, **ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività**. Si tratta di un regime molto conveniente, che prende il posto di tutti gli altri regimi agevolati (il regime delle nuove iniziative produttive, il regime dei nuovi minimi e quello per gli "ex minimi").

La novità 2023 più importante per il regime forfettario è l'aumento del limite di compensi e ricavi, che passa da 65.000€ a 85.000.

Flat Tax e regime forfettario

Obbligo di fatturazione elettronica

Inoltre anche per il regime forfettario è **previsto l'obbligo della fatturazione elettronica.**

Da luglio di quest'anno dovranno emettere fattura elettronica tutti i forfettari che nell'anno precedente hanno registrato ricavi o compensi superiori a 25.000€.

Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo si estenderà anche a tutte le Partite Iva forfettarie.

Chi può accedere al regime forfettario e quali sono le cause di esclusione?

I requisiti necessari per godere delle agevolazioni ci sono un requisito soggettivo e due requisiti oggettivi.

Requisito soggettivo:

Accede al regime forfettario la persona fisica che esercita un'attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari).

L'agevolazione è per i liberi professionisti o ditte individuali.

Sono invece **escluse** le società e le associazioni professionali.

Flat Tax e regime forfettario

Requisiti oggettivi. Il limite dei compensi e dei ricavi.

Il primo requisito oggettivo per accedere al forfettario, riguarda i **ricavi e i compensi** dell'attività: l'insieme di queste somme non deve superare gli 85.000 € annui. Se, ad esempio, nel corso del 2023 viene superata questa soglia, nel 2024 scatta l'adozione del regime ordinario.

Per le nuove aperture, il limite di 85.000 € va ridotto in proporzione ai mesi di operatività. Cioè si divide 85.000 per 365 (i giorni in un anno completo) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva. Es. avvio nuova attività il 1° dicembre 2023, il limite di compensi da rispettare nel 2023 sarà di 7.219, ovvero $(85.000/365)*31$.

Il nuovo limite di ricavi/compensi di 85.000 € è stato stabilito dalla legge di bilancio 2023 (prima era di 65.000€) ed è in vigore dal 1 gennaio 2023.

Flat Tax e regime forfettario

Come si calcolano ricavi e compensi?

Attenzione perché si parla di “ricavi e compensi” e non di “reddito”. Questo significa che per sapere se si rientra nel limite dei 85.000 € si dovranno **sommare tutte le entrate dell’attività**, senza sottrarre le eventuali uscite (affitto, strumentazione, dipendenti ecc.).

Le spese sostenute non hanno rilevanza in questo regime.

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività i dovranno sommare ricavi e compensi ottenuti da ciascuna di esse.

Flat Tax e regime forfetario

Il secondo requisito oggettivo è il limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio.

È stato reintrodotta dalla legge di bilancio del 2020 e riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio che non possono superare il **limite di 20.000 euro.**

Un limite alle spese esisteva già con un soglia più bassa (di 5.000 €), esisteva già in passato, poi abolito nel 2019. Ma la legge di bilancio del 2020 lo reintroduce elevandolo dal 1° gennaio 2020 a 20.000 euro.

Per l'applicabilità del forfettario nel 2023 quindi, si valuteranno tutte le spese sostenute per il personale dipendente nel 2022.

In caso di nuova attività, invece, il requisito va verificato su dati presunti.

Nel calcolo vanno incluse anche le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori, gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione dal regime forfettario

Ci sono delle situazioni che **non devono** verificarsi, pena l'esclusione dalle agevolazioni e l'obbligo di passare al regime ordinario.

Le cause di esclusione dal regime sono state parzialmente modificate negli anni e la legge di bilancio 2023, introduce nuove modalità di fuoriuscita dal forfettario in base a quanto è stato superato il limite di ricavi e compensi.

Vediamo il dettaglio:



Superamento dei limiti di ricavi e compensi

Cosa succede se viene superato il limite di 85.000€ di ricavi e compensi?

La legge di bilancio 2023 stabilisce che:

- **se viene superato il limite di 85.000€, ma non oltre i 100.000€, si rimane comunque nel regime forfettario nell'anno corrente, ma si deve versare l'imposta sostitutiva prevista ma si può continuare a godere delle semplificazioni e agevolazioni.**
- **L'anno successivo, invece, non si potrà aderire al regime forfettario e alla sua tassazione agevolata, ma si dovrà passare al regime ordinario.**
- **Se invece viene superata la soglia dei 100.000€, si esce immediatamente dal regime forfettario e si dovrà iniziare ad applicare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a partire dalle fatture successive.**

Se si dovesse tornare a rispettare i requisiti prescritti, si potrà **rientrare nel regime agevolato, ma solo dopo due anni.**

Altre cause di esclusione - Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

Di seguito i regimi speciali IVA che sono sempre esclusi dal regime forfettario:

- agricoltura e attività connesse e pesca,
- vendita sali e tabacchi,
- commercio dei fiammiferi,
- editoria,
- gestione di servizi di telefonia pubblica,
- rivendita documenti di trasporto pubblico,
- intrattenimenti, giochi e altre attività,
- agenzie di viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione,
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione,
- vendita di rottami o cascami.

In estrema sintesi: la perdita del requisito soggettivo, ricavi superiori a 85.000 euro, il superamento del limite di spesa per personale dipendente o il verificarsi di una qualunque delle cause di esclusione appena elencate **obbligano a rinunciare al regime forfettario e a tutti i vantaggi che ne derivano.**

Tassazione regime forfettario: aliquota sostitutiva al 5% e al 15%

L'aliquota sostitutiva è un'imposta conveniente che va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali.

- **L'aliquota ridotta al 5%** si applica per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività, ma solo in alcuni casi (es. start up).
- **L'aliquota sostitutiva al 15%** si applica invece per gli altri casi che abbiamo esaminato.

Inoltre con il forfettario il reddito sul quale applicare l'aliquota è calcolato a forfait, semplificando anche la contabilità con ulteriori risparmi.

Flat Tax e regime forfettario

Il calcolo del reddito imponibile nel regime forfettario

Per individuare il dovuto per prima cosa è **calcolare il reddito imponibile**, ovvero la parte sulla quale viene applicato il 15%.

1. Recuperare il codice ATECO

Per prima cosa si deve conoscere il **codice ATECO** che classifica le attività economiche.

2. Trovare il coefficiente di redditività

Per ogni codice ATECO, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito un coefficiente di redditività, cioè una percentuale che si moltiplica per il reddito.

Ecco alcuni **esempi** coefficienti di redditività:

- Commercio all'ingrosso e al dettaglio codice ATECO: 45- (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 coefficiente di redditività: 40%;
- Costruzioni e attività immobiliari codice ATECO: (41-42-43) – (68) coefficiente di redditività: 86%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi codice ATECO: (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) coefficiente di redditività: 78%.

Si possono consultare le altre tipologie di attività, i relativi codici ATECO e coefficienti di redditività nella tabella pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Calcolare i ricavi con il principio di cassa

Per calcolare i ricavi a questo fine si deve considerare il principio di cassa e non quello di competenza.

Questo vuol dire che valgono solo **ricavi e compensi effettivamente incassati** nel periodo d'imposta.

Es. un pagamento richiesto a fine 2022 ma ricevuto sul conto corrente a inizio 2023, andrà conteggiato tra i ricavi del 2023.

Flat Tax e regime forfetario

Calcolare il reddito imponibile

Una volta individuato il coefficiente corrispondente al codice ATECO e i ricavi dell'anno di riferimento, basterà moltiplicarli tra loro e si otterrà il reddito imponibile.

Esempio: in base al tuo codice ATECO se il coefficiente applicabile è il 78%, il guadagno annuo lordo, nel 2022, sarà stato di 30.000 euro.

Quindi il reddito imponibile sarà pari a 23.400 euro ($78\% * 30.000$).

Flat Tax e regime forfetario

Calcolo dell'imposta da pagare

Una volta scoperto il reddito imponibile, per calcolare l'imposta basterà sottrarre le somme pagate come contributi previdenziali e **moltiplicare l'importo così ottenuto per 15%** (o 5% se si tratta di una nuova attività).

Ancora: Sottraendo dal reddito imponibile i contributi versati (es. 7.500 euro): $23.400 - 7.500 = 15.900$, le tasse da pagare per un guadagno annuo di 30.000 euro ammonteranno a 2.385 euro ($15.900 * 15\%$).

Flat Tax e regime forfetario

Le spese deducibili nel regime forfettario

Verificare se la tassazione nel regime forfettario è davvero conveniente.

Attenzione perché differenza dal regime ordinario, questo sistema **impedisce di dedurre dal reddito le spese** sostenute per svolgere l'attività.

Quindi, **nel regime forfettario**, non si possono portare spese in detrazione.

Se per gestire l'attività vengono sostenute spese molto alte, potrebbe convenire optare per il regime ordinario o semplificato.

È una valutazione da fare

Flat Tax e regime forfettario

Tassazione e spese deducibili per le imprese familiari.

In questo caso, **l'imposta sostitutiva del 15% è dovuta esclusivamente dal titolare** ed è calcolata sul reddito dell'impresa stessa prima dell'imputazione della quota ai familiari;

I contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, o, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Ma c'è un ulteriore vantaggio che potrebbe spettare optando per il regime forfettario in caso di nuova attività: un'aliquota ancora più bassa fissata al **5% per 5 anni**.

Flat Tax e regime forfettario

I vantaggi del forfettario 2023: semplificazioni contabili e fiscali

I vantaggi per chi sceglie il forfettario non si limitano ad un'aliquota conveniente: con questo regime fiscale si ha diritto anche a una serie di semplificazioni contabili e fiscali.

Si risparmia tempo nella gestione contabile perché la gestione contabile di un forfettario non è infatti paragonabile a quella di un regime ordinario.

Flat Tax e regime forfettario

Regime forfettario e ritenuta d'acconto.

I contribuenti in regime forfettario non devono operare le ritenute alla fonte, né sono soggetti alla ritenuta d'acconto su ricavi e compensi.

Nel regime forfettario **non si è soggetti alla ritenuta d'acconto.**

Non deve essere applicata nei compensi e nei ricavi né i fornitori dovranno farlo sulle fatture che presenteranno.

Flat Tax e regime forfettario

Le agevolazioni contributive: cosa sono e a chi spettano

La riduzione dei contributi previdenziali è un altro vantaggio del regime forfettario, ma non tutti possono usufruirne.

Vediamo i requisiti per godere di questa agevolazione e i termini per richiederla.

Per i contributi previdenziali da versare all'INPS dal 2016 è prevista la possibilità, per chi ha il regime forfettario, di versarli in forma ridotta.

Occorrono però determinati requisiti e l'agevolazione non si attiva in automatico ma deve essere richiesta.

Flat Tax e regime forfettario

A chi spettano le agevolazioni contributive?

La Legge Finanziaria 2015 (l. 190/2014), che ha introdotto il regime forfettario, ha stabilito **due semplici requisiti** per accedere alle agevolazioni sui contributi previdenziali:

- appartenere alla categoria degli imprenditori individuali iscritti alla gestione separata artigiani e commercianti;
- aver scelto il regime forfettario e possederne quindi i requisiti d'accesso.

Questo beneficio quindi non vale per i professionisti iscritti alla cassa di previdenza (es: notaio, avvocato, ingegnere ecc.), e nemmeno per i professionisti senza cassa, iscritti alla Gestione separata INPS.

Per queste categorie, l'applicazione del regime forfettario non ha comportato nessun tipo di agevolazione dal punto di vista contributivo.

Flat Tax e regime forfettario

Flat tax incrementale solo per il 2023

Si tratta di un'agevolazione fiscale accessibile solo per il 2023 e a determinate condizioni per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario.

Flat tax incrementale 2023: i soggetti beneficiari

I beneficiari, come si evince dal testo della Legge di bilancio 2023, della flat tax incrementale sono:

“I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

Sono esclusi dal beneficio le persone giuridiche e, in generale, gli esercenti attività d'impresa, artistica e professionale in forma collettiva.

Flat tax incrementale solo per il 2023

Per il 2023 sarà possibile:

applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito IRPEF, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF medesima e delle relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari **alla differenza** tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

Flat tax incrementale solo per il 2023

Periodo d'imposta	Reddito
2020	100.000,00 euro
2021	80.000,00 euro
2022	105.000,00 euro
2023	135.000,00 euro

Il contribuente che registra i redditi di cui alla tabella sopra decide di avvalersi della flat tax incrementale nella dichiarazione dei redditi 2024.

Il picco di reddito del triennio precedente (2020-2022, valido per l'applicazione di questo meccanismo) è pari a 105.000,00.

L'incremento sarà tra il 2023 ed il 2022 uguale ad euro 30.000, ovvero la differenza tra il reddito 2023 (euro 135.000) ed il reddito 2022 (euro 105.000).

Flat tax incrementale solo per il 2023

Tale differenza andrà ridotta del 5% dell'importo del reddito più elevato registrato nel triennio, ovvero 5.250 euro ($105.000 * 5$ per cento).

La base imponibile soggetta a flat tax incrementale sarà pari quindi ad euro 24.750 e sarà soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento per un ammontare complessivo di euro 3.712,50.

Con un risparmio potenziale importante e che si evidenzia nella tabella sotto che, per semplicità, ignora le addizionali (quindi sottostima il risparmio potenziale):

Scaglione di reddito	Imposta sostitutiva
24.750	3.712,50
Scaglione di reddito	IRPEF con aliquota 43 per cento
24.750	10.642,50
Risparmio d'imposta	6.930

Flat tax incrementale solo per il 2023

Con la flat tax incrementale un contribuente nella situazione tipo di cui all'esempio sopra potrebbe risparmiare 6.930 euro dall'adesione al nuovo regime di tassazione incrementale del maggiore reddito.

Flat tax incrementale e regole di allineamento rispetto al sistema attuale

Due regole generali sono poi previste per allineare la novità della flat tax incrementale alle regole attualmente vigenti.

La prima riguarda la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, per i quali si dovrà tenere comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova flat tax incrementale.

La seconda riguarda gli acconti IRPEF e relative addizionali, per i quali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.

Flat tax incrementale solo per il 2023

Questo meccanismo mette i contribuenti nella condizione di pagare acconti IRPEF non sulla quota parte di reddito assoggettata ad IRPEF nell'anno oggetto di dichiarazione (al netto della quota incrementale) ma avendo come base di calcolo la base imponibile che si sarebbe calcolata con le regole ordinarie.

Questo punto, però, oltre a complicare enormemente gli aspetti procedurali e di calcolo, rischia di creare situazioni di squilibrio tra un periodo d'imposta e l'altro.

Sarà opportuno attendere qualche chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Definizione agevolata a seguito controllo automatica delle dichiarazioni

- Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL

Circolare n. 1 A/E

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al:

- 31 dicembre 2019;
- 31 dicembre 2020;
- 31 dicembre 2021;

richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data** di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, **possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.**

La Circolare n. 1 A/E fornisce le prime indicazioni

Tale possibilità prevede una **sanzione ridotta**:

Sono dovute le sanzioni nella misura del **tre per cento** ma senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Se successivamente alla adesione le somme dovute non vengono regolarmente pagate, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, **la definizione** non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.**

Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili

Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.**

Regolarizzazioni irregolarità formali

- Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali **tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022**, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie

- Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL

Con riferimento ai **tributi** amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 38 e 39, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle **sanzioni** irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il **versamento** delle somme dovute può essere effettuato in **otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.

Stralcio carichi tributari ADR fino a 1000

- Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, **fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, tramite un comunicato stampa, informa che **sul proprio sito internet sono presenti le modalità** con cui gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ad esempio i Comuni, **devono comunicare entro il 31 gennaio 2023** l’adozione dell’eventuale provvedimento di **non applicazione dello stralcio** “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a 1.000 euro.

Una volta effettuato l’accesso sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio sono reperibili nella sezione Enti creditori.

La **comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC** comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente ad una copia del provvedimento stesso.

Si ricorda, infatti, che **i commi da 227 a 229** dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 n.197/2022 hanno disposto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo alla data del 31 marzo 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

L'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo, di **sanzioni** e di **interessi di mora**.

Pertanto, l'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, **diverse da quelle** irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, **l'annullamento parziale opera limitatamente agli interessi**, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

Tuttavia, tali enti possono anche non applicare l'annullamento parziale, e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi.

In tal caso, gli enti creditori dovranno adottare uno specifico provvedimento entro il 31 gennaio 2023 che andrà trasmesso all'agente della riscossione entro la stessa data.

Limiti al pagamento e POS

- Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL

Si segnala che viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, **da 1.000 a 5.000 euro.**

Rimangono valide alcune eccezioni al limite di utilizzo.

Potranno infatti effettuare pagamenti in denaro contante fino a 15.000 euro solo ed esclusivamente cittadini stranieri non residenti in Italia (turisti) nei confronti di operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Pagamenti per le detrazioni IRPEF

Per poter usufruire della detrazione IRPEF al 19% è **necessario che siano tracciabili anche i pagamenti di spese quali:**

mediche e mediche specialistiche;

funebri;

assicurazioni rischio morte;

addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

veterinarie;

interessi passivi mutui prima casa;

intermediazioni immobiliari per abitazione principale;

frequenza scuole e università;

erogazioni liberali;

iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e

impianti sportivi;

affitti studenti universitari;

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Si ricorda, quindi, che per effetto della disposizione normativa, che **non possono essere pagate in contanti tutte le spese detraibili dall'IRPEF al 19%** ex art. 15 del DPR 917/1986 da riportare nella dichiarazione dei redditi, anche se potranno ancora essere pagati tramite denaro contante medicinali e dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Paghe e stipendi

È attualmente vietato corrispondere a mezzo contanti la retribuzione a un dipendente o collaboratore, che può essere corrisposta **solo ed esclusivamente** tramite bonifici con IBAN, pagamenti elettronici, assegni bancari o postali e versamenti in contanti presso la banca o la posta, con esclusione dei rimborsi spese per le trasferte e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente.

Ricordiamo che per il datore di lavoro o il committente che non rispettano il divieto in materia di tracciabilità degli stipendi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra i 1.000 e i 1.500 euro.

Sanzioni per il superamento del limite contanti

Va ricordato che in caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato non solo chi paga, ma anche chi accetta il pagamento.

Le sanzioni sulle violazioni all'utilizzo dei contanti sono:

- **minimo 1000 euro** per le violazioni;
- **da 5000 euro in su** per le violazioni di importo superiori a 250mila euro;
- **da 3000 a 15.000 euro** per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo

Pagamento contanti: in cosa consiste e quali sono le alternative

Con il termine “pagamento in denaro contante” s’intende la somma corrisposta tramite monete, banconote e titoli al portatore, assimilati al contante.

L’alternativa è il ricorso ai pagamenti digitali, che consentono il trasferimento di denaro senza ricorrere ai contanti. Tra i metodi di pagamento digitale più utilizzati, vi sono:

Bonifico

Addebito diretto Sepa

Carta di credito

Carta di debito

POS

Nelle bozze della legge di bilancio veniva stabilito che per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento.

Ma poi nel testo definitivo: Nulla di fatto sul POS obbligatorio: non cambiano i limiti e la manovra finanziaria non ha previsto modifiche nel 2023. Anche nei prossimi 12 mesi i consumatori potranno pagare con carte di debito (bancomat), carte di credito e prepagate qualsiasi importo. Esercenti, professionisti e artigiani non potranno rifiutarsi, saranno costretti ad accettare questa modalità di pagamento alternativa al contante.

Alla fine l'esecutivo ha stralciato la sua proposta di franchigia ma verrà aperto il tavolo di confronto tra commercianti e professionisti da un lato e le banche dall'altro **sulle commissioni da pagare** per i pagamenti con il "denaro elettronico".

Il governo però sta valutando forme di ristoro a commercianti e professionisti per compensare il costo delle commissioni a loro carico per i clienti che pagano con il dispositivo elettronico.

POS: restano le multe anche nel 2023

DOMANDA 1

Gli esercenti e i professionisti che rifiutano un pagamento con il POS possono essere sanzionati?

Sì, anche nel 2023 rimangono in vigore le multe per chi rifiuta un pagamento per mezzo del POS

DOMANDA 2

A quanto ammonta la sanzione?

È di 30 euro, più il 4% del valore della transazione rifiutata

Depennata l'esenzione POS fino a 60 euro anche nel 2023 rimarranno le **multe**, che saranno elevate a chi non accetterà pagamenti con il POS anche per micro-transazioni di pochi euro.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le sanzioni saranno:

- fino a **30 euro** per commercianti, artigiani e professionisti;
- più il **4%** del valore della transazione rifiutata.

Il problema sono le commissioni bancarie e per questo scopo è stato istituito un **tavolo permanente** tra le categorie interessate e le banche per trovare un accordo.

Si parla di “**contributo straordinario**” per contenere l’incidenza dei costi a carico di commercianti e professionisti.

Si tratta di una sorta di “ristoro” per l’eliminazione della norma sul POS diretto *“a contenere l’incidenza dei costi a carico degli esercenti con ricavi e compensi fino a 400mila euro per transazioni tra 0 e 30 euro”*.

Una modifica che andrebbe a potenziare ulteriormente quanto già stabilito dalla normativa attuale che prevede che il **30% delle commissioni** legate ai pagamenti elettronici nel corso dell’anno sia convertito in credito d’imposta.

Novità in materia di pensioni

- Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL



«QUOTA 103»

La novità più importante è l'introduzione della cd. «Quota 103», chiamata anche «pensione anticipata flessibile».

Potrà essere utilizzata dai lavoratori iscritti alle gestioni Inps (dipendenti, pubblici, autonomi) **in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023.**

Si tratta di una sorta di evoluzione di Quota 100 (durata sino al 31 dicembre 2021) e Quota 102 (durata sino al 31 dicembre 2022) perché ne mutua tutte le principali caratteristiche già note (finestre mobili, incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, possibilità di cumulare – ai fini della contribuzione mista).



«QUOTA 103»

Solo una differenza: la misura della pensione con quota 103 **non potrà essere di importo superiore a cinque volte il minimo** (cioè oltre 2.818,75€ lordi al mese) **sino al compimento dell'età di 67 anni**, raggiunta la quale il limite verrà rimosso.

Resta inteso che chi ha i requisiti di Quota 100 o Quota 102 rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 o entro il 31 dicembre 2022 e sceglierà di pensionarsi nel 2023 non sarà coinvolto nel tetto.



INCENTIVO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO

E' introdotto un incentivo per chi raggiunge i **requisiti minimi di Quota 103** (cioè 62 anni e 41 anni di contributi) **entro il 31 dicembre 2023** e sceglie di trattenersi in servizio.

Potrà chiedere (è una facoltà) al datore di lavoro (pubblico o privato) la corresponsione in **proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica** (di regola il 9,19%), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

In sostanza chi opta per l'incentivo avrà **una busta paga più alta ed una pensione più bassa**. L'attuazione della misura è demandata all'adozione di un decreto del ministero del lavoro atteso entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Non è chiaro se l'opzione, una volta esercitata, sia revocabile.



APE SOCIALE

C'è il rinnovo dell'ape sociale sino al 31 dicembre 2023.

Immutate le categorie di lavoratori che possono accedere alla misura (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti a mansioni gravose) nonché i relativi requisiti (63 anni e 30/36 anni di contributi a seconda dei profili di tutela).

OPZIONE DONNA

Opzione Donna subisce una stretta.

Sarà legata, infatti, al numero di figli e vincolata solo ad alcune situazioni (caregivers, invalidi, lavoratrici dipendenti/licenziate di aziende in crisi).

Il rinvio della riforma del lavoro sportivo

- Dott. Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro
- Centro Studi Nazionale ANCL



Slitta con il Milleproroghe al 1° luglio 2023 l'entrata in vigore della Riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, prevista per il 1° gennaio 2023.



Introdotta dalla Legge Delega n. 86 del 08/08/2019, la riforma dello sport è composta da 5 decreti attuativi, tutti datati 28/02/2021:

- il d.lgs. 36/2021, che contiene la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo, e che è stato oggetto delle correzioni apportate dal d.lgs.163/2022;
- il d.lgs. 37/2021, rubricato “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”;
- il d.lgs. 38/2021 avente ad oggetto “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;



- il d.lgs. 39/2021, recante “semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi”, che contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
- il d.lgs. 40/2021, “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.



L'entrata in vigore dei suddetti decreti era già stata oggetto di differimento da parte del DL 73/2021 modificato dalla legge 106/2021 ma non in maniera uniforme:

- Il d.lgs. n. 40 è entrato in vigore il 01/01/2022;
- Il d.lgs. n. 39 è entrato in vigore il 31/08/2022;
- Il d.lgs. n. 37 e 38 con entrata in vigore prevista il 01/01/2023;
- Il d.lgs. n. 36 entrata in vigore prevista al 01/01/2023, ad eccezione della disciplina avente a oggetto l'abolizione del vincolo sportivo.

Il presente materiale sarà
disponibile
su www.ancl.it